

STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA

Ruolo dell'infermiere nella tutela dei diritti dei propri assistiti.

di Fabio Stanga

Dottore in Infermieristica

Specialista in Infermieristica legale e forense

L'evoluzione normativa, formativa, culturale dell'ultimo ventennio ha proiettato la professione infermieristica nel prestigioso universo delle professioni intellettuali autonome. Pur riconoscendo i cambiamenti significativi che la nostra professione ha affrontato positivamente, è necessario riconoscere che ancora troppo spesso questa dimensione poco si traduce nella realtà quotidiana.

L'autonomia professionale si concretizza nell'assunzione di responsabilità che porta il professionista infermiere a palesare la propria posizione di garanzia nei confronti dei propri assistiti.

Questo articolo vuole concentrarsi in modo particolare sulla questione, talvolta trascurata, del ruolo che l'infermiere deve giocare nella tutela dei diritti dei propri assistiti. L'elencazione delle competenze e abilità infermieristiche, raramente annovera la conoscenza degli strumenti utili a tutelare a pieno i diritti dell'utente. E' evidente però che, proprio nel rispetto della citata posizione di garanzia occupata dall'infermiere, la conoscenza di taluni strumenti giuridici debba necessariamente rientrare nel bagaglio formativo del professionista sanitario. Abbiamo voluto pertanto verificare se e quanto gli infermieri avessero padronanza del concetto di "strumento di protezione giuridica", con particolare riferimento alla corretta acquisizione del consenso informato.

Tre sono i capisaldi che reggono l'esercizio della professione infermieristica, che ne garantiscono il continuo sviluppo e ne tutelano e promuovono l'autonomia: il profilo professionale, la formazione e il codice deontologico. Su quest'ultimo, strumento concreto per l'agire professionale, troviamo importante concentrare la nostra attenzione, perché possa fungere da guida nel percorso concettuale che in questo frangente intendiamo intraprendere.

"L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica": l'Art. 1 del nostro Codice Deontologico ci proietta senza possibilità di fraintendimenti nella vera dimensione della nostra professione, vale a dire quella della responsabilità. Responsabilità intesa non come onere, ma come onore. Responsabilità intesa come consapevolezza del proprio potere decisionale, come piena coscienza del proprio ruolo professionale all'interno del progetto di cura, o meglio ancora di vita, della persona assistita e dei suoi affetti. L'assunzione di responsabilità è ciò che caratterizza la maturità di una persona, che dichiara di essere ormai nelle condizioni di rispondere per le proprie scelte e per il proprio operato. Analogamente l'infermiere dichiara di avere la maturità professionale per essere titolare del proprio agire.

Ecco quindi che diviene evidente e manifesta la posizione di garanzia che l'infermiere assume nei confronti dei propri assistiti, che, alla stregua del buon padre di famiglia, tutela "sotto la propria responsabilità", ma ai quali, nel contempo, fornisce gli strumenti perché raggiungano il maggior livello di autonomia possibile.

L'articolo 5 del Codice Deontologico, richiama inequivocabilmente il concetto che sottende a questa riflessione: " Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica". Questo è lo spunto che ci proietta verso i temi che approfondiremo in questa sede. Due termini in questo articolo meritano a nostro avviso particolare attenzione: "fondamentali" e "essenziali". Sono aggettivi che non lasciano spazio a mediazione: laddove un diritto è fondamentale, significa che non è accettabile che venga trascurato. Pertanto, se rispettare ciò che è fondamentale, è considerato una condizione "essenziale", potremmo concludere che l'unico modo per esercitare la nostra professione sia rispettare questo principio. Se volessimo utilizzare un parallelismo in termini concorsuali, potremmo definire il mancato rispetto di questo articolo come un "criterio di esclusione" dall'esercizio della professione.

In questo senso, quindi, conoscere ciò che ci permette di preservare la nostra posizione di garanzia, nella quale trova compimento il principio di advocacy, rappresenta non tanto un approfondimento delle competenze, quanto piuttosto un elemento fondamentale del bagaglio di base del professionista.

E' necessario allora, per comprendere come gli strumenti di protezione giuridica, istituiti volti a garantire alla persona fragile la possibilità di continuare ad esercitare i propri diritti fondamentali, siano elemento influente nella qualità dell'assistenza erogata, ripercorrere alcuni concetti che richiamano proprio la tutela dei diritti della persona.

"Si può parlare di diritti umani solo quando ciò che spetta all'uomo in quanto tale, riceve un riconoscimento ufficiale da parte della comunità giuridica e politica." (F. Viola, L'enciclopedia filosofica - 2006). Esistono quindi dei diritti che l'uomo possiede in quanto tale; è necessario che questi diritti vengano riconosciuti, tutelati e che si riconoscano in essi delle caratteristiche fondamentali: uguaglianza, universalità e il valore della dignità. Caratteristiche fondamentali, che incontrano la mission professionale dell'infermiere:

- Uguaglianza: i diritti umani spettano sia a chi è consapevole ed è in grado di farli valere, sia a chi non lo è. La temporanea, o permanente, incapacità di un individuo di far valere i propri diritti, non lo rende meno "persona", quindi non lo rende meno titolare dei propri diritti inviolabili;
- Universalità: perché un diritto sia tale, è necessario che valga per tutti e per ciascuno; se così non fosse quel diritto diverrebbe un privilegio. La natura della nostra professione si permea del concetto di universalità, rivolgendosi agli utenti libera da qualsivoglia condizionamento, secondo principi di "equità e giustizia". (Art. 4 Codice Deontologico dell'infermiere).
- Il valore della dignità: "La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo." (Art. 3 del Codice Deontologico dell'infermiere). Riconoscere dignità ad una persona significa riconoscere la propria specificità come valore che gli appartiene intrinsecamente e originariamente.

Compresa la cornice di riferimento dei diritti umani e di come il nostro particolare ambito professionale ne sia garante in ogni sua espressione, è interessante sottolineare il concetto di disabilità (che ci porterà ad analizzare gli strumenti di protezione giuridica), osservandolo non da un punto di vista talvolta scontato, più comune nell'immaginario collettivo, che tende a mettere in primo piano la disabilità in senso stretto, la fragilità, il "problema" della persona. Questo approccio pone in evidenza la difficoltà della persona, legandola ad una caratteristica della stessa; la soluzione viene quindi cercata nella correzione del "difetto" che non permette alla persona la piena realizzazione del proprio progetto di vita.

Cambiare prospettiva invece, consente di vedere la persona come un uomo ricco delle proprie specificità che non riesce ad esprimersi a pieno laddove l'ambiente in cui vive non lo consente. L'accento quindi si pone sulle condizioni esterne alla persona, perché siano tali da consentire la piena realizzazione di ciascun individuo (universalità). Descrive bene questa riflessione la definizione di disabilità secondo l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): "...ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente sfavorevole che può limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale".

L'impossibilità, anche temporanea, di far valere i propri diritti (ad esempio attraverso l'espressione del proprio consenso o dissenso ad una proposta terapeutica), può rappresentare una forma di disabilità. La persona temporaneamente incapace di intendere e di volere potrebbe infatti non avere le stesse possibilità di altri di esprimere la propria partecipazione sociale. Non essendo le cause di questa incapacità sempre facilmente rimovibili, è necessario, al fine di garantire l'uguaglianza e l'universalità dei diritti dell'uomo, che sia l'ambiente a modificarsi a favore della persona fragile (inteso anche come ambiente giuridico e normativo).

In ambito sanitario è facile immaginare situazioni nelle quali l'utente vede ridursi sensibilmente la possibilità di esercitare i propri diritti: basti pensare ai pazienti con forme di disabilità intellettiva, pazienti anziani, pazienti ricoverati in terapia intensiva in stato di coma o anche semplicemente sedati. In ciascuno di questi casi non devono venire meno i diritti fondamentali dell'uomo per il semplice fatto che la persona non è pienamente consapevole di possederli. Ecco allora che diviene di particolare evidenza come la posizione di garanzia che l'infermiere riveste nei confronti dei propri assistiti deve emergere e favorire la piena espressione della persona.

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge [...]. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli [...] che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana." (Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3). Quanto analizzato fino ad ora ci porta inevitabilmente ad

una riflessione: se ogni uomo è portatore di diritti fondamentali e inviolabili, se in determinate e spesso inattese condizioni personali si corre il rischio che questi diritti vengano trascurati e è vero che l'infermiere ha un fondamentale ruolo nella tutela dei propri assistiti (non solo da un punto di vista strettamente sanitario), allora è ragionevole supporre che, qualora esistessero strumenti di protezione utili a favorire la piena realizzazione della persona in ogni suo ambito di vita, l'infermiere li conosca e sia nelle condizioni di attivarli. Il processo di nursing è complesso e variegato, abbraccia tutti gli svariati ambiti che interessano la persona; non possiamo dimenticare che l'assistenza infermieristica non è composta di soli atti meramente sanitari, bensì si caratterizza per interventi di natura "intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa" (Codice Deontologico dell'Infermiere, Art. 2). Erogare un'assistenza qualitativamente adeguata, presuppone pertanto un ventaglio di competenze quanto mai ampio, che non si esauriscono, come detto, nel puro atto assistenziale ma si manifestano piuttosto nella più globale presa in carico della persona.

E' utile ai fini di questa riflessione una breve anticipazione su un argomento che affronteremo poi in un secondo momento. L'acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario, è un atto che rende evidente il coinvolgimento infermieristico. Se la tendenza comune è volta a considerare "l'acquisizione" come atto medico, e in una certa misura da un punto di vista giuridico spesso può effettivamente essere considerata tale, è altrettanto vero che la garanzia di un'informazione chiara e veritiera deve essere obiettivo di tutti gli attori coinvolti. L'infermiere quindi è chiamato, per il mandato deontologico che sottoscrive con la propria scelta professionale, a tutelare l'assistito, perché possa esprimere la propria scelta (consenso o dissenso) nel pieno esercizio dei propri diritti.

Gli strumenti di protezione giuridica (amministratore di sostegno e tutore) sono gli istituti volti a tutelare la persona in situazioni quali l'espressione del consenso informato. L'infermiere, per poter erogare un'assistenza adeguata al proprio assistito, deve necessariamente conoscere questi strumenti e le circostanze che ne rendono necessaria l'attivazione.

Sulla scorta di quanto esposto, abbiamo voluto verificare il livello di conoscenza degli strumenti di protezione giuridica (tutore e amministratore di sostegno) da parte degli infermieri. Di seguito verranno pertanto esposti i risultati di questa breve indagine.

E' stato predisposto un questionario (Allegato 1) destinato agli infermieri indipendentemente dalla loro realtà lavorativa. L'intervista si componeva di sette domande finalizzate a verificare il livello di conoscenza degli strumenti di protezione giuridica. Due domande prevedevano una risposta aperta per la descrizione della figura dell'amministratore di sostegno e del tutore. Le risposte a questi due quesiti sono state valutate secondo un criterio di adeguatezza o inadeguatezza della descrizione offerta. Il giudizio di adeguatezza è stato considerato in virtù di quanto le informazioni in possesso dell'intervistato fossero o meno sufficienti a garantire l'attivazione (se necessaria) degli strumenti di protezione. E' stata inoltre indagata la percezione che i professionisti manifestano riguardo l'influenza che un'adeguata padronanza di questi strumenti può esprimere sul livello qualitativo dell'assistenza erogata.

Il questionario è stato somministrato ad un campione di convenienza di 250 infermieri. E' stato consegnato direttamente ai professionisti ed è stata accettata la riconsegna sia in forma cartacea che su supporto informatico. Sono stati restituiti 139 questionari compilati (55,6 %).

I risultati emersi dall'indagine condotta (vedi grafici - allegato 2), evidenziano un livello di conoscenza degli argomenti proposti sensibilmente basso.

Il 74% (103) di coloro che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di non sapere cosa siano gli strumenti di protezione giuridica. La seconda domanda proponeva alcune possibili definizioni di "strumenti di protezione giuridica". Nonostante l'alta percentuale di professionisti che hanno risposto negativamente al primo quesito, solo il 27% (38) non ha dato una risposta alla seconda domanda. Dei restanti, però, solo il 16% (23) ha scelto la definizione corretta (Istituti volti alla tutela dei diritti dell'assistito). La maggioranza dei rispondenti a definito gli strumenti di protezione giuridica come strumenti o istituti rivolti al professionista. In particolare il 33% (47) li ha definiti "strumenti legali - assicurativi a disposizione del professionista". E' interessante sottolineare che di coloro che hanno dichiarato di conoscere gli strumenti di protezione giuridica (26%, 36), solo l'11% (15) ha effettivamente fornito la definizione corretta.

La prima parte del questionario evidenzia, nel campione analizzato, un livello di conoscenza del tema proposto significativamente basso. I dati che emergono di seguito confermano quanto sostenuto finora. Come prevedibile sulla scorta

dei primi risultati, un'alta percentuale di infermieri ha risposto di non conoscere la figura dell'amministratore di sostegno (84%, 116) e quella del tutore (71%, 98). E' ragionevole ipotizzare che la causa della differenza percentuale che separa i due dati, a favore del tutore, possa essere ricercata nell'età relativamente giovane del primo istituto rispetto al secondo. La medesima differenza la si evidenzia nella descrizione fornita delle due figure di tutela: solo il 14% delle risposte riguardanti l'amministratore di sostegno è stata accettata come adeguata, con una percentuale di risposte non date pari all'84%. Nel caso del tutore invece il 70% dei rispondenti non ha fornito una descrizione, mentre il 24% ha offerto una descrizione accettabile dell'istituto. Anche in questo caso è significativo osservare il rapporto tra la presunta conoscenza della figura di protezione o tutela e l'effettiva adeguatezza della descrizione fornita. Nel caso dell'amministratore di sostegno la quasi totalità di coloro che hanno dichiarato di conoscere questa figura, l'ha poi descritta adeguatamente (91%). Leggermente diverso quanto emerso per il tutore: in questo caso del 29% (40) di rispondenti che hanno dichiarato di conoscere la figura, solo l'82% (33) ha saputo poi descriverla adeguatamente.

L'ultimo dato che abbiamo ritenuto significativo esaminare, è relativo alla consapevolezza degli effetti migliorativi che la padronanza degli argomenti proposti può apportare alla qualità dell'assistenza erogata. Le risposte ottenute possono risultare sensibilmente utili alla pianificazione di eventuali interventi formativi.

Il 9% (12) degli infermieri che hanno risposto, non ha saputo definire se e in che misura conoscere gli strumenti di protezione giuridica e la loro applicazione in ambito sanitario può influire sulla qualità dell'assistenza erogata. Il 50% (69) riconosce la padronanza di queste informazioni come molto influente sulla qualità dell'assistenza erogata, al quale si affianca un 26% (36) che, pur non considerandole fondamentali, le identifica come strumenti di miglioramento. Questo dato è particolarmente significativo in quanto sottolinea come, nonostante una manifesta scarsa conoscenza degli strumenti di protezione giuridica, un discreto numero di professionisti ne riconosca l'importanza nel processo di nursing.

Altrettanto rilevante però è il dato che mostra un 14% (19) di infermieri che ritiene ininfluenza il consolidamento delle informazioni proposte.

Come anticipato i dati emersi evidenziano una scarsa conoscenza da parte degli infermieri degli strumenti di protezione giuridica. Nella premessa a questa indagine abbiamo cercato di evidenziare come l'infermiere sia indiscutibilmente attore protagonista della tutela dei diritti dell'assistito. Analogamente l'infermiere dovrebbe attivare le risorse utili al raggiungimento di questo obiettivo. Questo è possibile però solo grazie alla conoscenza degli strumenti che l'attuale impalcatura normativa mette a disposizione.

E' parere degli scriventi che non solo la tutela dei diritti dell'assistito, ma la salvaguardia del suo diritto ad esercitarli, siano patrimonio necessario della formazione e della cultura infermieristica.

I dati emersi dall'indagine conoscitiva evidenziano però una realtà in forte contrapposizione con quanto appena sostenuto.

A suffragio della nostra tesi riteniamo utile riportare all'attenzione i dettami deontologici che reggono la nostra professione. Oltre al già citato art. 5 del Codice Deontologico dell'infermiere, è di sicuro interesse quanto enunciato all'art. 7: "L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.". E' molto chiara la direzione che il nostro codice deontologico indica in questo passaggio; è altrettanto chiaro che per poter assolvere al nostro mandato, è condizione necessaria la conoscenza degli strumenti disponibili. Così come non è possibile attuare una manovra assistenziale nel modo adeguato senza conoscerne le evidenze che la supportano, analogamente non è possibile garantire la tutela dei nostri assistiti (ad esempio nell'espressione di un consenso realmente informato) senza conoscere quali che siano gli strumenti volti a preservarne "la maggiore autonomia possibile".

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Codice Deontologico dell'infermiere 2009;
- Silvestro A. (a cura di) "Commentario al codice deontologico dell'infermiere 2009" - Mc Graw Hill 2009;

- Codice Civile, Libro Primo, Titolo XII " Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" (Artt. 404-432)
- Fry S.T., Johnstone M.J. "Etica per la pratica infermieristica" - Casa Editrice Ambrosiana 2004;
- Ondei G. (a cura di) "Gli atti di cura dell'amministratore di sostegno, con particolare riferimento al consenso informato."
- AA.VV. Atti del Convegno "Informarsi per informare: il consenso informato e gli strumenti di protezione giuridica" - 2013
- <http://www.ipasvi.it>
- <http://www.personaedanno.it>
- <http://www.egidatutoriprofessionisti.it>
- <http://www.anffasbrescia.it>

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO

- **Sai cosa sono gli "strumenti di protezione giuridica"?**

SI NO

- **Come li definiresti:**

- Istituti volti alla tutela dei diritti dell'assistito;
- Istituti volti alla tutela giuridica del professionista;
- Strumenti legali - assicurativi a disposizione del professionista.

- **Conosci la figura dell'Amministratore di Sostegno?**

SI NO

- **Se si come la descriveresti in poche parole?**

- **Conosci la figura del Tutore?**

SI NO


- **Se si come la descriveresti in poche parole?**

- **In che misura ritieni che questo tipo di informazioni debba essere parte del bagaglio di conoscenze dell'infermiere?**

- Poco influente sul livello di assistenza erogato;
- Può migliorare il livello di assistenza, ma non è fondamentale;
- Molto influente sul livello di assistenza erogato;
- Non è di interesse infermieristico.


ALLEGATO 2

GRAFICI




- A - Istituti volti alla tutela dei diritti dell'assistito
- B - Istituti volti alla tutela giuridica del professionista
- C - Strumenti legali - assicurativi a disposizione del professionista
- D - Nessuna risposta


CONOSCI L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO




DESCRIVI L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO




CONOSCI IL TUTORE



DESCRIVI IL TUTORE



INFLUENZA DI QUESTE INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA



A1 - Poco influente sul livello di assistenza erogato

B1 - Può migliorare il livello di assistenza, ma non è fondamentale

C1 - Molto influente sul livello di assistenza erogato

D1 - Non è di interesse infermieristico

E1 - Nessuna risposta